

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E L'AMBULATORIO VETERINARIO MAYA
di Capannoli (Pisa)
PER ATTIVITA' DI CLINICA E CHIRURGIA VETERINARIA
PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976 in qualità di Direttore Generale;

e

l'Ambulatorio veterinario Maya di Capannoli (Pisa), di seguito denominato Ambulatorio veterinario, con sede legale in Capannoli via A. Gramsci 14, Partita IVA 01724590508, Codice Fiscale FBBMRT67D45B950X, rappresentato dal Direttore Sanitario Dr.ssa Marta Fabbri, nata a Cascina (PI) il 05/04/1967;

visti

- la Legge n. 120 del 03/08/2007 recante “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, la quale interviene in maniera significativa nella definizione dei contenuti organizzativi relativi all’attività libero professionale, ed in particolare le modifiche introdotte dal D.L. n. 158 del 13/09/2012 convertito in Legge 189/2012;

- il DPCM del 27/03/2000, recante *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”* ed in particolare l'art. 11 secondo cui *“il medico veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste all'Azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai sensi dell'art. 15 quinquies del D.Lgs 502/1992 purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte”*;
- la disciplina in materia di libera professione intramuraria recata dall'art. 89 e dall'art. 91 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, triennio 2019 – 2021, secondo cui è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;
- l'art. 118 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, triennio 2016 – 2018, articolo confermato in quanto non espressamente disapplicato e sostituito dal successivo CCNL, secondo cui l'attività professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione, richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'azienda, la quale individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate;
- la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, secondo cui le Aziende sanitarie regolano l'esercizio delle attività libero professionali della dirigenza sanitaria del dipartimento della prevenzione, sotto forma di attività professionale richiesta a pagamento da terzi acquisita e organizzata dall'Azienda;

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 555 del 23/07/2007 ad oggetto *“Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria; cronoprogramma iniziative delle Aziende Sanitarie per la riconduzione dell’attività libero professionale in spazi aziendali. Approvazione”* secondo cui, relativamente alla peculiare caratterizzazione della attività libero professionale intramuraria per alcune discipline e/o categorie professionali, tra cui la medicina veterinaria, le Aziende, con riferimento al principio di economicità, possono prevedere modalità di attuazione del diritto alla attività libero professionale intramuraria dei dirigenti interessati, diverse dai contenuti delle linee di indirizzo dettate dalla norma stessa, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 529 del 01/07/2013 ad oggetto *“Linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione”* secondo cui le Aziende Sanitarie regolano l’esercizio delle attività libero professionale per particolari discipline e/o categorie professionali riconducendola all’attività professionale richiesta a pagamento da terzi;
- l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale del 18/11/2010, secondo cui i piani di attività della programmazione regionale e aziendale prevedono la definizione delle modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l’effettuazione delle prestazioni libero professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell’attività;
- il *“Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell’area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario”*, approvato con delibera del Direttore Generale n. 1427 del 04/10/2018, così come integrato e modificato con delibera del Direttore Generale n.

566 del 07/05/2020;

premess

che l'Ambulatorio veterinario Maya di Capannoli (Pisa), regolarmente autorizzato con Pratica SUAP e iscritto al n. 77 del Registro del Comune di Capannoli (PI) in data 19/03/2005, ha fatto richiesta all'Azienda di rinnovo di convenzione per l'erogazione di prestazioni di clinica e chirurgia veterinaria per animali d'affezione da svolgersi presso l'Ambulatorio veterinario medesimo, vista la scadenza della precedente convenzione in data 07/04/2024;

che, con la stipula di apposita convenzione si regolano i relativi rapporti nella gestione delle prestazioni di clinica e chirurgia veterinaria per animali d'affezione;

che a seguito degli accordi intercorsi, si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'Ambulatorio veterinario con il personale dirigente veterinario dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire all'Ambulatorio veterinario l'erogazione delle prestazioni di clinica e di chirurgia veterinaria di cui all'allegato A alla presente convenzione, svolte da parte di personale dirigente veterinario a rapporto esclusivo presso l'Azienda USL Toscana Centro.

Art. 2 - Sede

1. L'effettuazione delle prestazioni veterinarie cliniche e chirurgiche di cui al precedente art. 1, viene svolta presso gli spazi dell'Ambulatorio veterinario Maya sito in via A. Gramsci 14 a Capannoli (Pisa), che mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie.

Art. 3- Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Le prestazioni veterinarie cliniche e chirurgiche di cui all'art. 1, richieste dall'Ambulatorio veterinario, sono effettuate da parte del personale dirigente veterinario a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
2. Le prestazioni oggetto della convenzione saranno svolte fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e l'Ambulatorio veterinario.
3. L'Azienda individua il **Dr. Luca Cianti**, Direttore Area Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, referente dell'attività di cui alla presente convenzione.
4. L'attività sarà articolata mediante massimo **1 accesso settimanale**, con un impegno pari a **massimo 4 ore settimanali**, nei giorni e con le modalità che saranno concordati tra l'Ambulatorio veterinario, il personale dirigente veterinario dell'Azienda ed il Referente dell'attività.
5. L'Ambulatorio veterinario si impegna a mettere a disposizione del

personale dirigente veterinario dell'Azienda i locali idonei, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale se richiesto, il materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
7. Il personale dirigente veterinario si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando il propri mezzi.
8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. L'Ambulatorio veterinario si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente veterinario dipendente dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le quote delle tariffe riportate nel tariffario di **allegato A** (colonna A), quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, oltre contributo integrativo ENPAV al 2% e **oltre IVA** con aliquota ordinaria al 22% (colonna B).
2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte dell'Ambulatorio veterinario dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante al personale

dirigente veterinario che ha svolto l'attività come riportato nell'**allegato A** (colonna C).

3. La presenza del personale dirigente veterinario dell'Azienda presso l'Ambulatorio veterinario verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte dell'Ambulatorio veterinario, in modo tale che vengano attestati, con cadenza mensile, la tipologia ed il numero di prestazioni erogate, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.
4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dall'Ambulatorio veterinario, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente veterinario dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte dell'Ambulatorio veterinario.
6. La quota di spettanza del personale dirigente veterinario dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l'Ambulatorio Veterinario.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente veterinario, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell'Ambulatorio veterinario,

beneficiario delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente veterinario dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Ambulatorio veterinario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e l'Ambulatorio Veterinario saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente veterinario per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. L'Ambulatorio veterinario, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e Ambulatorio Veterinario Maya, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è

autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.
6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sul sito istituzionale <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>.
7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.
8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:
 - a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
 - b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente

convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 12 pagine e viene redatta in duplice copia, una per l'Ambulatorio veterinario ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico dell'Ambulatorio veterinario.

Letto approvato e sottoscritto.
Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

Ambulatorio Veterinario Maya
Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Marta Fabbri

		allegato A convenzione	
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'Ambulatorio Veterinario Maya per attività di clinica e chirurgia veterinaria			
	A	B	C
prestazioni di clinica e chirurgia veterinaria	tariffa Ambulatorio Veterinario Maya al netto Enpav e IVA	tariffa Ambulatorio Veterinario Maya comprensiva di Enpav e IVA	compenso a prestazione dirigente veterinario dipendente
visita semplice per animali d'affezione	20,09	25,00	13,00
visita complessa per animali d'affezione	32,15	40,00	23,00
visita specialistica animali d'affezione	48,22	60,00	36,50
visita controllo	16,07	20,00	9,70
ovariectomia gatta	72,32	90,00	56,00
ovariectomia cagna media taglia	128,58	160,00	103,00
ovariectomia cagna grande taglia	152,69	190,00	123,00
ovariectomia cagna piccola taglia	104,47	130,00	83,00
chirurgia tessuti molli semplice	96,43	120,00	76,00
chirurgia tessuti molli complesso	144,65	180,00	116,00
chirurgia cutanea	80,36	100,00	63,00
assistenza anestesiologicala	64,28	80,00	49,50
castrazione cane	72,32	90,00	56,00
castrazione gatto	56,25	70,00	43,00
chirurgia ortopedica semplice	160,72	200,00	129,00
chirurgia ortopedica complessa	241,08	300,00	195,00